

- 3) Se siano compatibili con il principio di legalità dei reati sancito dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea normative in cui non figura una distinzione tra un illecito amministrativo (articolo 127, paragrafo 1, dello *Zakon za markite i geografskite oznacheniya* — legge in materia di marchi e indicazioni geografiche; in prosieguo: lo «ZMGO» — allora vigente e articolo 81, paragrafo 1, dello ZMGO vigente nel 2016), il reato previsto dall'articolo 172b, paragrafo 1, del NK e, nel caso di risposta negativa alla prima questione, il reato previsto dal successivo paragrafo 2 di quest'ultimo articolo.
- 4) Se le pene stabilite dall'articolo 172b, paragrafo 2, del NK (pena detentiva da 5 a 8 anni, nonché multa da 5 000 a 8 000 lev bulgari — BGN) rispettino il principio (secondo cui la misura della pena non deve essere sproporzionata rispetto al reato) formulato dall'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 29 ottobre 2021 — IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e a. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-656/21)

(2022/C 37/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrenti: IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e altri

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE (¹) osti a una normativa nazionale, come il punto 17.3.4 del Código do Imposto de Selo (codice dell'imposta di bollo), il quale prevede di assoggettare all'imposta di bollo le commissioni applicate dalle banche ai gestori di fondi mobiliari aperti per la fornitura, a detti gestori, di servizi collegati all'attività delle banche diretta a concludere nuove sottoscrizioni di quote di partecipazione, ossia diretta ad attirare nuovi conferimenti di capitale nei fondi di investimento, consistenti nella sottoscrizione di nuove quote di partecipazione emesse dai fondi.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE osti a una normativa nazionale che prevede di assoggettare all'imposta di bollo le commissioni di gestione applicate dagli enti di gestione ai fondi mobiliari aperti, nella misura in cui tali commissioni di gestione comprendono il riaddebito delle commissioni applicate dalle banche agli enti di gestione per tale attività.

(¹) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11)